

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara), riduce a €750,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL SIG. CAROTA MARCO SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POTENTE GAETANO FRANCESCO SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTRONE GIUSEPPE SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 16 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete